

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA PROVINCIA DI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UNICO CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI POSTI DI VIGILE ISTRUTTORE (AGENTE) DI CATEGORIA C, CON RISERVA DEL 20% PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.

L'anno **2020**, il giorno _____ del mese di _____, con il presente atto a valere tra le parti ad ogni effetto, tra:

La **Provincia di Modena**, con sede in _____ -Località _____ - cap _____ - CF _____ rappresentato da _____, in qualità di _____, giusto decreto presidenziale n. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

e

La Provincia di Ferrara, con sede in Largo Castello - 44121 Ferrara C.F. 00334500386, rappresentata dal dirigente del Settore Risorse umane, _____, giusto decreto presidenziale n. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto degli Enti di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti,

Premesso che:

- la Provincia di Modena ha previsto nel proprio piano del fabbisogno la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di Vigile Istruttore (Agente) di categoria C, di cui il 20% riservato ai volontari delle Forze armate;
- la Provincia di Ferrara nel proprio piano dei fabbisogni 2020-2022, da ultimo integrato con decreto n. 53 de 30/06/2020, ha previsto la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e tempo pieno di Vigile Istruttore (Agente) di categoria C, di cui il 20% posto riservato ai volontari delle Forze armate;
- in virtù del principio di economia procedurale, gli Enti locali possono avvalersi delle graduatorie predisposte e formate da altri Enti locali, nel rispetto dei diritti dei candidati utilmente collocatisi nella graduatoria di merito, prevedendo tale facoltà all'interno del bando di concorso pubblico.

Considerato che:

- l'art. 9, comma 1, della L. n. 3/2003, dispone che *"le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione", secondo le "modalità e i criteri stabiliti [in apposito] regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n°400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze"*;
- nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, ha poi stabilito che, *"in attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;
- la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza n°864 del 19.05.2011 chiarisce che *"l'art. 3 comma 61 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali"* e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *"alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo"*, che concettualmente *"implica l'intesa ed il consenso delle due*

amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo";

- la direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto "*Linee guida sulle procedure concorsuali*" si rende applicabile per quanto compatibile con le disposizioni regolamentari vigenti;
- la Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020 prevede quanto segue:
 - art. 1. commi da 147 a 149 – approvazione dei nuovi termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, prevedendo con la modifica dell'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, un nuovo termine di validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020, coincidente con il biennio dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria;
 - abrogazione delle disposizioni di cui ai commi da 361 a 362 ter e di cui al comma 365 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, con la quale oltre all'abrogazione di quanto sopra citato si provvede ad eliminare l'obbligo di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, banditi dal 1.1.2019, solo per la copertura dei posti messi a concorso; consentendo pertanto lo scorrimento delle graduatorie anche per gli idonei, nel rispetto dei vincoli di legge;
 - l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - la legge n.8 del 28.02.2020, di conversione del D.L. n. 162/2019 che all'art. 17 comma 1 bis, consente agli enti locali di scorrere le graduatorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 91 comma 4 del D.Lgs 267/00;

Visto il D.L. n. 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare il Capo I - Accelerazioni concorsi - Sezione I – dedicata al decentramento e digitalizzazione delle procedure concorsuali, artt. 247- 249;

Viste le "*Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19,*", approvate con atto del Presidente della Regione Emilia Romagna - DECRETO n. 98 del 06/06/2020 - che hanno l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle procedure concorsuali, realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Modena n. _____ del _____ e il decreto presidenziale della Provincia di Ferrara n. ____ del _____ con i quali è stata approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La presente convenzione ha come scopo la realizzazione di un'unica procedura selettiva pubblica da parte della Provincia di Modena per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato di Vigile Istruttore (Agente) categoria C, con riserva del 20% per i volontari delle Forze armate, da assegnare i posti così come segue:
 - n. 3 posti alla Provincia di Modena
 - n. 2 posti alla Provincia di Ferrara.

Conseguentemente l'applicazione della riserva del 20% sopra richiamata rileva ai fini dell'assunzione per l'ultimo dei posti che verranno coperti (2[^] posto della Provincia di Ferrara).

La Provincia di Modena, quale capo fila, procederà quindi ad indire la procedura secondo le norme regolamentari vigenti.

2. La graduatoria di merito, che sarà formulata ed approvata dalla Provincia di Modena in seguito alla procedura di cui sopra, sarà utilizzata, oltre che per la copertura dei posti previsti, anche per la copertura dei posti che si renderanno vacanti aventi medesimo profilo e categoria presso le due Province, nel rispetto delle norme in materia e della riserva prevista per i volontari delle forze armate
3. La Provincia di Ferrara, approvando la presente convenzione, accetta di riconoscere, in ogni caso, precedenza, nello scorrimento della graduatoria di merito - in caso di coincidenza temporale di esigenze manifestate e di programmazione dei fabbisogni – alla Provincia di Modena.
4. L'approvazione e l'utilizzo della graduatoria concorsuale sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
5. L'accordo riguarda unicamente la procedura di selezione del personale. Resta inteso che altri obblighi legati alle assunzioni, nonché le relative responsabilità sono a totale carico degli enti sottoscrittori del presente accordo.

Art. 2

1. La finalità della presente Convenzione è quella di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:
 - la realizzazione di economie di risorse pubbliche attraverso l'unificazione delle procedure concorsuali, con la ripartizione degli oneri;
 - l'offerta ai candidati di possibilità di impiego più ampio presso più Enti, attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
 - la copertura dei posti previsti dai piani di fabbisogni di personale, nel profilo di Vigile Istruttore (Agente) – categoria C;
 - l'utilizzo della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti resisi vacanti nello stesso profilo e categoria.

Art. 3

1. La convenzione decorre dalla data di stipula del presente atto e ha durata sino a che la graduatoria in oggetto rimane valida.

Art. 4

1. La Provincia di Modena gestisce la procedura concorsuale e approva la graduatoria finale di merito del concorso. La Provincia di Modena pertanto assume i primi 3 vincitori di concorso della graduatoria di cui all'oggetto
2. L'utilizzo della graduatoria di cui al comma 1 da parte della Provincia di Ferrara, avviene a seguito di richiesta formale inoltrata alla Provincia di Modena.

Art. 5

1. La Provincia di Ferrara procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, in base alla normativa vigente, solo in caso di espressa accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato nella suindicata graduatoria.
2. Qualora il candidato rifiuti, per qualunque ragione, l'assunzione presso la Provincia di Ferrara, ciò non pregiudicherà in alcun modo la permanenza del medesimo nella graduatoria di merito per l'eventuale assunzione presso la Provincia di Modena.
3. Nel caso di accettazione alla presa servizio presso la Provincia di Ferrara, il candidato verrà depennato dalla graduatoria e non potrà più essere contattato per la presa servizio presso la Provincia di Modena.

Art. 6

1. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, pieno e a part-time. Per ogni eventuale assunzione a tempo determinato, pieno o part-time, si procederà allo scorrimento della graduatoria dall'inizio, assumendo il primo candidato al momento disponibile, che non risulti già assunto a tempo indeterminato da una delle parti.
2. L'assunzione a tempo determinato, non pregiudica il diritto del candidato di conservare il proprio posto nella graduatoria di merito per eventuali assunzioni a tempo indeterminato da parte dello stesso o di uno degli altri Enti.

Art. 7

1. La Provincia di Ferrara si impegna a mettere a disposizione un componente esperto per la composizione della Commissione giudicatrice e si impegna, altresì, in occasione delle prove a fornire personale di supporto alla procedura.
2. La previsione di cui al precedente comma 1. ha carattere derogatorio rispetto a quanto previsto dal PTPC della Provincia di Modena

Art. 8

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda alle leggi in materia.
2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16- allegato B- del DPR n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.